

ESENTE



01091 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

Dott. Stefano PETITTI - Presidente Rel.
Dott. Ippolisto PARZIALE - Consigliere
Dott. Felice MANNA - Consigliere
Dott. Vincenzo CORRENTI - Consigliere
Dott. Milena FALASCHI - Consigliere

R.G. 18788/2013

Cron. *1091*

Rep.

Ud. 23.10.2014

ha pronunciato la seguente

equa riparazione

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MUGNOLO Pasquale (MGL PQL 56R27 H683D), e MORDENTI Marco (MRD MRC 44S01 E463L), rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'Avvocato Giuseppe Spagnuolo, presso lo studio del quale in Roma, via della Balduina n. 66, è elettivamente domiciliato;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

- intimato -

avverso il decreto della Corte d'Appello di Napoli, depositato in data 20 giugno 2013 (V.G. 25/2013).

8663
14



Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 aprile 2013 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

udito l'Avvocato Gianluca Calderara, con delega;

Ritenuto che, con ricorso depositato il 28 novembre 2012 presso la Corte d'appello di Napoli, Mugnolo Pasquale chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell'indennizzo per la irragionevole durata di una procedura fallimentare, iniziata con dichiarazione di fallimento della OCEM s.r.l., da parte del Tribunale di Sala Consilina, nella quale egli aveva chiesto di essere ammesso al passivo nel settembre 1979 per un credito privilegiato di lire 3.060.243, e conclusasi con riparto finale dell'attivo con decreto in data 14 novembre 2012;

che con decreto in data 27 dicembre 2012 la Corte d'appello di Napoli, in composizione monocratica, dichiarava il ricorso inammissibile, perché non corredato dalla prova della definitiva conclusione della procedura fallimentare, e condannava il ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

che avverso questo decreto il Mugnolo proponeva opposizione ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, come modificata dall'art. 55 del decreto-legge n. 83



del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

che la Corte d'appello di Napoli, in composizione collegiale, premesso che l'art. 4 della legge n. 89 del 2001, come modificato, deve essere interpretato nel senso che la domanda di equa riparazione non può essere proposta in pendenza del procedimento presupposto, riteneva che la conclusione della procedura fallimentare si abbia con il decreto di chiusura del fallimento, e che il termine semestrale decorra dalla data in cui tale decreto divenga definitivo per decorso del termine per il reclamo;

che, in ogni caso, osservava la Corte d'appello, l'approvazione del riparto finale non poteva assumere il valore di definizione del procedimento nei confronti del ricorrente, atteso che il suo credito non era stato interamente soddisfatto;

che, nella specie, il decreto di chiusura era stato depositato il 30 novembre 2012, sicché, alla data di proposizione della domanda di equa riparazione (28 novembre 2012), la procedura non poteva essere considerata definitivamente conclusa, mancando ancora il decreto e non essendo ancora decorso il termine di quindici giorni per l'eventuale reclamo;



che per la cassazione di questo decreto Mugnolo Pasquale ha proposto ricorso sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;

che il Ministero della giustizia non ha svolto difese.

Considerato che con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 89, come modificata dalla legge n. 134 del 2012, dell'art. 6, par. 1, della CEDU, degli artt. 110, 116 e 117 del r.d. n. 267 del 1942, modificati dagli artt. 98-107 del d.lgs. n. 5 del 2006, degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., e degli artt. 2059 e 1173 cod. civ., nonché vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo in ordine al provvedimento che ha definito il giudizio in riferimento al creditore ammesso allo stato passivo del fallimento;

che, ad avviso del ricorrente, secondo la nuova disciplina del fallimento, quale risultante dal d.lgs. n. 5 del 2006, nella prospettiva del creditore ammesso al passivo ciò che rileva è l'approvazione del riparto finale, nel senso che, una volta approvato tale riparto, senza opposizioni, e una volta distribuito il ricavato tra gli aventi diritto, la procedura, per il creditore ammesso, ancorché non interamente soddisfatto, deve ritenersi definitiva, sicché ai fini della individuazione della decorrenza del termine semestrale di proposizione



della domanda di equa riparazione, dovrebbe aversi riguardo solo alla esecuzione del riparto definitivo, irrilevante essendo il decreto di chiusura del fallimento;

che con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5-quater della legge n. 89, come modificata dalla legge n. 134 del 2012, in relazione agli artt. 117 e 24 Cost. e agli artt. 6 e 13 della CEDU, nonché vizio di motivazione omessa in ordine alla sanzione applicata per la manifesta infondatezza della domanda;

che, sostiene il ricorrente, nel caso di specie non si versava in ipotesi di abuso nella proposizione di una domanda in assenza dei presupposti prescritti, ma di domanda proposta sulla base di una interpretazione non implausibile del concetto di definitività rapportato alla procedura fallimentare;

che, d'altra parte, la disposizione di cui all'art. 5-quater, interpretata come automatica sanzione per la inammissibilità della domanda, senza alcuna valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per la sua applicazione, contrasterebbe con gli art. 3, 24 e 117 Cost.;

che il primo motivo di ricorso è infondato;

che nella giurisprudenza di questa Corte si è chiarito che «in tema d'equa riparazione per la violazione del



termine ragionevole di durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per l'individuazione del momento iniziale e di quello conclusivo del procedimento presupposto occorre riferirsi ai criteri desumibili dalla disciplina del tipo di processo che si assume affetto da ritardo. In particolare, la procedura fallimentare, con riguardo al concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, può considerarsi conclusa soltanto nel momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo, oppure, nelle ipotesi di soddisfacimento parziale o di totale inadempimento, quando sia intervenuto il decreto di chiusura del fallimento o perché è stata compiuta la ripartizione dell'attivo o perché la procedura non può essere utilmente continuata per insufficienza d'attivo e tale decreto sia divenuto definitivo per essere scaduto il termine di quindici giorni dalla sua affissione senza che sia stato impugnato con reclamo alla corte d'appello» (Cass. n. 9922 del 2005; Cass. n. 23271 del 2005);

che, si è ulteriormente precisato, «la decisione che conclude il procedimento nel cui ambito si assume verificata la violazione, la quale segna il *dies a quo* del termine semestrale di decadenza per la proponibilità della domanda, può essere considerata "definitiva" se insuscettibile di essere revocata, modificata o riformata



dal medesimo giudice o da altro giudice, chiamato a provvedere in grado successivo; pertanto, nelle procedure fallimentari giunte a compimento, il predetto termine semestrale decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più reclamabile in appello»; data che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 279 del 2010, per il fallito e gli altri soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, coincide con il quindicesimo giorno dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del decreto effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge (Principio affermato in relazione a fattispecie *ratione temporis* disciplinata dalla legge fall. nel testo anteriore alle modifiche apportate dai d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169)» (Cass. n. 15251 del 2011);

che tale conclusione deve, ad avviso del Collegio, essere ribadita anche nella vigenza delle modificazioni introdotte dai decreti legislativi da ultimo citati;

che, invero, il procedimento fallimentare continua a prevedere l'istituto della chiusura, disciplinato dagli artt. 118-120, e, segnatamente, il decreto di chiusura cui si riferisce l'art. 119, il quale così dispone: «La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato



del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17 (comma 1). Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell' articolo 118, primo comma, n. 4), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito (comma 2). Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26. Contro il decreto della corte d'appello il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'articolo 17 per ogni altro interessato (comma 3). Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato (comma 4)»;

che, dunque, anche nella procedura fallimentare è identificabile un provvedimento dalla cui adozione può considerarsi definita la procedura stessa;

che l'approvazione del conto finale, di cui all'art. 117 del medesimo r.d. n. 267 del 1042, come sostituito dal



d.lgs. n. 5 del 2006, e la materiale consegna della somma dovuta al creditore ammesso al passivo, se valgono, dal punto di vista sostanziale, a concludere il procedimento per il creditore, non valgono tuttavia ad integrare il momento conclusivo, il provvedimento conclusivo della procedura ai fini della proposizione della domanda di equa riparazione;

che, invero, il detto adempimento non fa venir meno, ai fini della individuazione della durata complessiva della procedura fallimentare e, in particolare, ai fini della individuazione del *dies a quo* per la decorrenza del termine semestrale di proposizione della domanda di equa riparazione, la necessità di fare riferimento al decreto di chiusura del fallimento, atteso che l'art. 4 della legge n. 89 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 89 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dispone che «la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva»;

che, il concetto di definitività, nella elaborazione giurisprudenziale effettuata da questa Corte proprio con riguardo al termine finale del giudizio presupposto ai fini della domanda di equa riparazione, si identifica «con il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce;



ne consegue che allorché (come nella specie) la decisione che conclude il processo presupposto sia stata depositata ma non notificata, la sua definitività si identifica con il decorso del c.d. termine lungo previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. e del periodo di sospensione feriale dei termini» (Cass. n. 1775 del 2012) e, nella procedura fallimentare, come detto, con il decorso del termine di cui all'art. 26 della legge fallimentare (nel testo vigente);

che il primo motivo deve essere quindi rigettato;

che il secondo motivo è infondato;

che - quanto al quadro normativo di riferimento - deve precisarsi che, tra le modifiche introdotte al testo della legge n. 89 del 2001 dall'art. 55, comma 1, lett. f), del decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vi è l'introduzione dell'art. 5-quater, rubricato "sanzioni processuali", che attribuisce al giudice il potere di condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000 allorquando la domanda di equa riparazione debba esser dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che è del tutto evidente che l'articolo de quo trova applicazione nelle sole ipotesi tassativamente elencate,



ovvero in presenza di difetti insanabili dell'atto introduttivo o nei casi in cui la domanda non abbia alcuna ragionevole probabilità di essere accolta;

che la Corte d'appello di Perugia ha fatto corretta applicazione di tale disposizione, laddove, con il decreto reso in sede di opposizione ex art. 5-ter, ha ritenuto doverosa la applicazione della sanzione ivi prevista, allorché la domanda di equa riparazione venga, come nella specie, dichiarata inammissibile; con la precisazione che «l'equivocità in ordine alla data di chiusura risulta imputabile solo al medesimo ricorrente, che ha posto a corredo del ricorso documenti inconferenti»;

che non valgono ad indurre a conclusioni differenti le argomentazioni svolte dalla difesa del ricorrente;

che, invero, la formulazione della disposizione è di per sé sufficientemente chiara e tale da non indurre dubbi in ordine a quale sia la volontà del legislatore;

che dal tenore letterale della norma, infatti, emerge chiaramente che ciò a cui il legislatore ha attribuito rilievo decisivo è la proposizione di ricorsi per equa riparazione in difetto delle condizioni di proponibilità e ammissibilità, ovvero manifestamente infondati, rimettendo comunque al giudice di merito l'apprezzamento della ricorrenza delle condizioni e della rilevanza dei detti vizi ai fini dell'applicazione della sanzione, che dunque



non costituisce conseguenza automatica dell'accertamento del vizio;

che siffatta configurazione dell'istituto appare in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale, la quale, nel ricostruire la *ratio legis* di altro meccanismo sanzionatorio e deflattivo predisposto dal legislatore, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 616 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (sent. n. 186 del 2000);

che, nella specie, la Corte d'appello, con apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, ha accertato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della sanzione, desumendole non solo dalla dichiarazione di inammissibilità della domanda di equa riparazione per carenza di un presupposto processuale, ma anche dal fatto che il dubbio prospettato dal ricorrente in ordine alla possibilità di proporre la domanda stessa prima del maturarsi della condizione di definitività del provvedimento conclusivo della procedura, era riferibile ad una produzione documentale inconferente;



che non può neanche dubitarsi della legittimità costituzionale della disposizione in esame, dal momento che essa non determina irragionevoli disparità di trattamento, né lesione alcuna dei principi del giusto processo e del diritto di difesa;

che appaiono, pertanto, manifestamente infondate le questioni sollevate in questa sede con riferimento agli artt. 3, 24 e 117 Cost., atteso che il criterio di discriminazione nella applicazione del meccanismo sanzionatorio va individuato nella colpa del ricorrente, desunta dall'apprezzamento della causa di inammissibilità o di rigetto della domanda riparatoria;

che, del pari, si rileva che non è certamente tale previsione a determinare il diniego di accesso alla tutela indennitaria, trattandosi di norma del tutto coerente con la finalità di disincentivare, senza alcun automatismo, pretese avanzate dalle parti benché temerarie o inosservanti, sul piano processuale, del dettato normativo;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'amministrazione intimata svolto attività difensiva;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento



del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 23 ottobre 2014.

Il Presidente estensore

Il Funzionario Giudiziario
D. RENZI ATROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi



21 GEN. 2015
Il Funzionario Giudiziario